

REGOLAMENTO (CE) N. 976/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2009

recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

Definizioni

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla parte A dell'allegato del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione ⁽²⁾.vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2007/2/CE stabilisce regole generali per l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Gli Stati membri sono tenuti a istituire e gestire una rete di servizi per i set di dati territoriali e i servizi per i quali sono stati creati metadati a norma di questa direttiva.
- (2) Per garantire la compatibilità e l'usabilità di tali servizi a livello comunitario, è necessario definire le specifiche tecniche e i criteri di prestazione minima per questi servizi per quanto riguarda le categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE.
- (3) Per garantire che alle autorità pubbliche e ai terzi sia data la possibilità tecnica di collegare i loro set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi ai servizi di rete, è opportuno stabilire requisiti adeguati per questi servizi.
- (4) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

- 1) per «capacità operativa iniziale» si intende la capacità di un servizio di rete di fornire la piena funzionalità, senza garantire la qualità del servizio conformemente alle regole di cui all'allegato I del presente regolamento o l'accesso al servizio per tutti gli utilizzatori attraverso il geoportale Inspire;
- 2) per «prestazione», si intende il livello minimo a partire dal quale si ritiene che un obiettivo sia stato conseguito in funzione della rapidità con la quale una richiesta può essere seguita nell'ambito di un servizio di rete Inspire;
- 3) per «capacità», si intende il numero massimo di richieste di servizio simultanee soddisfatte con una prestazione garantita;
- 4) per «disponibilità», si intende la probabilità che il servizio di rete sia disponibile;
- 5) per «tempo di risposta», si intende il tempo entro cui l'operazione di servizio invia il primo byte del risultato, misurato nella sede dalla quale lo Stato membro eroga il servizio;
- 6) per «richiesta di servizio», si intende un'unica richiesta per una singola operazione di un servizio di rete Inspire;
- 7) per «elemento di metadati Inspire», si intende un elemento di metadati menzionato all'allegato B del regolamento (CE) n. 1205/2008;
- 8) per «pubblicare», si intende l'operazione di inserimento, cancellazione o aggiornamento degli elementi di metadati Inspire di risorse nel servizio di ricerca (Discovery);
- 9) per «linguaggio naturale», si intende un linguaggio umano che sia parlato, scritto o basato su segni, per la comunicazione generica;
- 10) per «raccolta», si intende l'operazione di estrarre elementi di metadati Inspire da una fonte di un servizio di ricerca (Discovery) e di consentire la creazione, la cancellazione o l'aggiornamento dei metadati di queste risorse nel servizio di ricerca (Discovery) di destinazione;
- 11) per «strato» si intende un'unità di base di informazione territoriale che può essere chiesta sotto forma di una mappa ad un server conformemente alla norma EN ISO 19128.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l'istituzione e l'aggiornamento dei servizi di rete di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE (di seguito i «servizi di rete») e gli obblighi relativi alla disponibilità di questi servizi per le autorità pubbliche degli Stati membri e i terzi, a norma dell'articolo 12 della direttiva in questione.

⁽¹⁾ GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12.